



RIFORMA DELLA PAC 2014 -2020

1 settembre 2014

Le Fasi della PAC

Periodo	Riforma
1993-1999	Mac Sharry
2000-2004	Agenda 2000
2005-2009	Fischler
2009-2013	Health check
2014-2020	Europa 2020

LE TAPPE DEL DIBATTITO DAL 2010 AL 2011	
3 marzo 2010	Pubblicazione del documento "Europa 2020: una strategia per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva"
12 aprile 2010	Il Commissario Ciolos ha lanciato la consultazione pubblica sul futuro della Pac
17 giugno 2010	Il Consiglio dei capi di governo dell'UE ha adottato la strategia "Europa 2020"
19-20 luglio 2010	Conferenza europea a Bruxelles sul futuro della PAC
19 ottobre 2010	Comunicazione commissione sul futuro delle politiche comunitarie e sul bilancio 2014-2020
18 novembre 2010	Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac
29 giugno 2011	Proposte legislative Bilancio 2014 - 2020
12 ottobre 2011	Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020
8 giugno 2012	Consiglio UE Documento della presidenza sullo stato di avanzamento dei negoziati
25 giugno 2012	Incontro interparlamentare di Commissione agricoltura Parlamento europeo
25 settembre 2012	Commissione europea adozione di modifica delle proposte legislative sulla riforma
23-24 gennaio 2013	Comagri del parlamento europeo voto sugli emendamenti e sulla decisione dell'avvio dei negoziati interistituzionali

LE TAPPE DEL DIBATTITO DAL 2012 AL 2013	
7-8 febbraio	Consiglio europeo Verice sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020
11-14 marzo 2013	Approvazione delle decisioni per l'avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione. Approvazione di una risoluzione con la quale il PE respinge l'accordo sul QFP nella versione del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013
18-19 marzo 2013	Consiglio UE: Accordo politico sul pacchetto di riforma
11 aprile 2013	Parlamento europeo, Consiglio e Commissione: Avvio dei triloghi sul pacchetto di riforma
24-26 giugno 2013	Parlamento europeo, Consiglio e Commissione: Accordo in sede di trologo per la conclusione del negoziato di riforma
27-28 giugno 2013	Consiglio europeo: Accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020
3 luglio 2013	Parlamento europeo: Approvazione di una risoluzione sull'accordo politico relativo al quadro finanziario pluriennale 2014-2020
24 settembre 2013	Parlamento europeo, Consiglio e Commissione: Chiusura dei triloghi negoziali con accordo su questioni ancora aperte della riforma
30 settembre 2013	Comagri del Parlamento europeo: Approvazione risultati dei triloghi
17 dicembre 2013	Approvazione al Consiglio dei Regolamenti di Base
11 Marzo 2014	Approvazione regolamenti delegati e di esecuzione della commissione
1° agosto 2014	Scelte nazionali sulla PAC

LE TAPPE DEL DIBATTITO NEL 2013

Alla fine del 2012 sono stati presentati diversi emendamenti che hanno aperto una discussione che ha portato all'approvazione da parte della Commissione il 17 dicembre 2013 tanto che l'applicazione della nuova PAC per i pagamenti diretti slitta al 2015. La Commissione Europea, nel ruolo di mediatore che le compete, ha raggiunto un accordo sui testi di base a fine giugno per poi emanare a fine dicembre i regolamenti di base. Tuttavia, tenuto conto che gli Stati membri dovranno procedere a scelte nazionali su varie questioni e tenuto conto dei tempi necessari per adattare le procedure di attuazione degli organismi pagatori, l'entrata in vigore del regime dei pagamenti diretti potrà avvenire solo nel 2015.


A tal proposito, sono state emanate le norme transitorie per il 2014 al fine di evitare soluzioni di continuità della PAC stessa.

Le disposizioni transitorie prolungheranno i regimi attualmente in vigore a tutto il 2014 e i pagamenti richiesti ricadranno di conseguenza nell'esercizio finanziario 2015.

IL BILANCIO DELL'UE E LA PAC DOPO IL 2013

Ripartizione del bilancio comunitario

(2011)



I regolamenti Ue della nuova Riforma

- Regolamento (Ue) n. 1307/13 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori che abroga il Reg. (Ce). 637/2008 ed il Reg. (Ce) 73/2009
- Regolamento (Ue) 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (Cee) n. 922/7, Cee n. 234/79, (CE) 1307/2001 e (Ce) n. 1234/2007.
- Regolamento (Ue) n. 1305/2013 del 17/12/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) e che abroga il regolamento (Ce) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento (Ue) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti Cee 352/78, (Ce) 165/94 (Ce) 2799/98, (Ce) 814/2000, (Ce) 1290/2005 e Ce 45/2008
- Regolamento (Ue) 1310/2013 – Regolamento transitorio

I 10 atti delegati

- L'11 marzo 2014 la Commissione ha adottato gli atti delegati.
- **Gli atti delegati sono dieci regolamenti della Commissione che stabiliscono regole applicative importanti**

- **I dieci regolamenti delegati sono i seguenti:**
 1. **I pagamenti diretti**
 2. **Il sostegno allo sviluppo rurale**
 3. **Il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni di rifiuto o revoca dei pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità**
 4. **I requisiti relativi ai prodotti agricoli che beneficiano dell'aiuto all'ammasso privato**
 5. **Il settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati**
 6. **Gli aiuti per le misure di accompagnamento nel quadro del programma "frutta nelle scuole"**
 7. **I programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola**
 8. **Le misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo**
 9. **Gli organismi pagatori ed altre entità, la gestione finanziaria,**
 10. **Le spese dell'intervento pubblico**

GLI OBIETTIVI


Gli obiettivi della PAC relativa al periodo 2014-2020 si possono interpretare come risposte a 3 principali categorie di “sfide” indicate dalla Commissione Europea:

- **Sfide economiche**
- **Sfide ambientali**
- **Sfide territoriali**

LE SFIDE FUTURE

SFIDE ECONOMICHE


- Sicurezza alimentare
- Variabilità dei prezzi
- Crisi economica



Produzione di cibo

SFIDE AMBIENTALI


- Emissioni di gas serra
- Degrado dei terreni
- Qualità acqua ed aria
- Habitat e Biodiversità



**Gestione delle
risorse naturali**

SFIDE TERRITORIALI

- Vitalità zone rurali
- Diversità
dell'agricoltura
dell'UE



Sviluppo territoriale

Due parole chiave sintetizzano gli obiettivi della nuova PAC:



**SOSTEGNO
AL REDDITO
(Competitività)**

(capacità di stare sul mercato)




BENI PUBBLICI

**(remunerazione dei beni non
pagati dal mercato)**

PAGAMENTI DIRETTI


La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti



- 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato (superficie, capi, produzione) e 1 pagamento ad azienda.


Pagamenti diretti

Pagamenti diretti, da 2 a 7 tipologie



2019: 3,711 mld euro


2013: 4,128 mld euro



Le componenti dei pagamenti diretti saranno 8, se si considera che l'Italia applicherà la convergenza interna, che di fatto genera un ulteriore componente dei pagamenti diretti (il trascinarsi dei vecchi titoli), oltre tutto variabile ogni anno.

I massimali per l'italia

I massimali per l'Italia nel QFP 2014-2020



Pagamenti diretti

	Pagamenti	Opzione per Stati membri	Opzioni	Scelte effettuate	Ipotesi max mln di euro	SAU Amm. ha (stima)
1	Pagamento di base	obbligatorio	max 70%	58%	2263	12.100
2	Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	0	0	0
3	Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	<i>obbligatorio</i>	30%	30%	1.100	12.100
4	Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	0	0	0
5	Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	1%	35	2.100
6	Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	11%	426 (media 2015-2016)	
7	Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	10%		1.350

I tre criteri del nuovo sistema di pagamenti diretti

- **Ridistribuzione**

- fra Paesi (convergenza esterna)
- all'interno dello stesso Paese (pagamento forfetario)
- tra agricoltori (convergenza interna)

Riformulazione: Riesame del sostegno, finalizzato sia a garantire un reddito di base, sia a criteri ambientali, a sostegno della fornitura di beni pubblici, attraverso sette tipologie i pagamenti diretti:

- **Pagamento di base**

- Pagamento redistributivo (non applicato in Italia)

- **Pagamento ecologico (*greening*)**

- Pagamenti per zone soggette a vincoli naturali (non applicato in Italia)
- Pagamento per i giovani agricoltori
- Pagamento accoppiato
- Pagamento per i piccoli agricoltori


- **Sostegno più mirato**

- **Orientamento dei pagamenti diretti verso una loro allocazione più virtuosa tramite:**

- - Agricoltori attivi
- - Tetti aziendali (*capping*)
- - Soglie minime

LA CONVERGENZA DEI PAGAMENTI DIRETTI

Pagamenti diretti medi per superficie ammissibile potenziale e per beneficiario



LA CONVERGENZA DEI PAGAMENTI DIRETTI

La convergenza fra Paesi

- Come annunciato dalla Commissione nella comunicazione del 18.11.2010, ci sarà un processo di convergenza del livello dei pagamenti diretti del I° pilastro tra i vari Paesi, al fine di ridurre queste disparità e promuovere una più equa distribuzione del sostegno finanziario, ma l'adattamento sarà parziale e graduale.

Il meccanismo della convergenza

- gli Stati membri il cui livello medio di pagamenti diretti per ettaro sono più bassi del 90% della media comunitaria, entro il 2020 vedranno ridurre di un terzo il loro divario, a spese degli Stati membri i cui livello dei pagamenti diretti è superiore alla media Ue
- la redistribuzione interesserà circa 8,8 miliardi di euro nei 7 anni (1,25 miliardi di euro l'anno) per allineare gradualmente i pagamenti diretti nei nuovi Stati membri

GLI EFFETTI REGIONALIZZAZIONE NAZIONALE



GLI EFFETTI TERRITORIALI DELLA RIDISTRIBUZIONE La Regionalizzazione

OBIETTIVI

- 1) **Uniformare il Regime di Pagamento Unico in tutta l'Ue**
- 2) **Rendere il sostegno più equo ed omogeneo fra gli agricoltori**

GLI EFFETTI TERRITORIALI DELLA RIDISTRIBUZIONE

La Regionalizzazione

La **regionalizzazione** insieme alla convergenza è uno dei principali provvedimenti di questa riforma; era attesa già da tempo ma anche molto temuta dall'Italia come da molti altri vecchi Stati Membri perché non se ne conoscevano le modalità di attuazione...

...ma la Commissione europea ha deciso che:

- la regionalizzazione sarà **a livello nazionale** tuttavia in deroga è concessa agli Stati Membri la possibilità di ricorrere ad una redistribuzione a livello regionale
- Il parametro redistributivo sarà l' **ettaro** di superficie ammissibile

GLI EFFETTI PER LE IMPRESE DELLA REGIONALIZZAZIONE E DELLA RIFORMULAZIONE

Dal primo pilastro, con l'azzeramento dei titoli storici e il passaggio al valore omogeneo del sostegno, sono:

- ❖ penalizzate le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - tabacco, pomodoro, agrumi, latte, zootecnia intensiva, olivo, riso, grano duro e mais .

- ❖ favorite le aziende che nel periodo di riferimento erano a:
 - vigneti, orticole, patate, frutta, vivai, zootecnia estensiva, foraggere, leguminose, grano tenero, orzo e cereali minori.

Pagamento di base

- Il nuovo pagamento di base sostituisce i titoli storici, **che scadono il 31 dicembre 2014.**
- •Il pagamento di base è legato a titoli trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- •Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 maggio 2015.**
- •Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- •Le superfici ammissibili sono: **seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti.**
- •Gli Stati membri possono applicare il pagamento di base:
 - –A livello nazionale
 - –A livello regionale (criteri non discriminatori)
 - •Riserva nazionale $\leq 3\%$
 - –Nuovi agricoltori
 - –Aree in ristrutturazione

La prima assegnazione dei titoli

- La prima assegnazione sulla base della domanda al 15 maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito all'**affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.**
- Per evitare che i **proprietari assenteisti (non agricoltori) possano andare alla caccia dei titoli, la proposta di regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:**
 - –aver ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel 2013;
 - –essere agricoltore attivo.
- Gli Stati membri possono concedere titoli agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 - –hanno coltivato nel 2013: ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti;
 - –hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 - –presentano elementi di prova verificabili i quali dimostrano che nel 2013 hanno coltivato prodotti agricoli o allevato bestiame.

Pagamento di base

Calcolo del pagamento

Il pagamento di base per ettaro si calcola dividendo il massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili

- Il calcolo del valore unitario pagamento di base (PB):

- massimale nazionale PB / numero di titoli;

- ipotesi massimale pagamento di base: **1.560** milioni euro (circa 58% del massimale nazionale complessivo);

- superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;

- importo stimato: 130 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale).

- Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):

- possibilità di applicare un coefficiente di riduzione per i prati permanenti;

- possibilità di escludere le superfici a vigneti e/o serre nel 2013.

Abbandono dei pagamenti storici

- Entro il 2019 dovrà essere abbandonato progressivamente il sistema dei pagamenti storici a favore di pagamenti uniformi per ettaro, a scelta su base nazionale o regionale. Il pagamento di base sarà ancora legato al rispetto di determinate regole, relative alla salvaguardia dell'ambiente e del benessere degli animali.

Pagamento di base I titoli nel periodo transitorio diverse ipotesi di convergenza

TAB. 2 – ESEMPI DI CONVERGENZA

TIPO DI CONVERGENZA	FORMULA	DESCRIZIONE	ESEMPIO
CONVERGENZA AL 2015	$V = a / b$	a = massimale pagamento di base	a = 1.560 milioni € (circa 42% del massimale nazionale complessivo).
		b = superfici ammissibili	b = 11,98 milioni di ettari (93% degli ettari del Censimento 2010).
		V = importo stimato del valore dei titoli del pagamento di base	V = 130 €/ha (in base alla regionalizzazione nazionale).
CONVERGENZA TOTALE AL 2019	$V = (a / x) * (y / b)$	a = massimale nazionale o regionale del pagamento di base nel 2015;	a = 1.560 milioni € (circa 42% del massimale nazionale complessivo).
		x = pagamenti erogati o valore dei titoli a livello nazionale o regionale per il 2014.	x = 4,128 miliardi di €.
		y = pagamenti ricevuti o valore dei titoli detenuti dall'agricoltore per il 2014.	y = 54.000 € (60 titoli da 900 €).
		b = n. dei titoli (= n. ettari ammissibili) nel 2015 a livello nazionale o regionale.	b = 60 titoli.
		V = valore unitario iniziale dei titoli del pagamento di base	V = 439 €/titolo V (2019) = 130 €/titolo.
CONVERGENZA PARZIALE AL 2019 ✗	$V (2015) = (a / b) * (y / b)$ $V (2019) = (a / b) * (y / b) * 0,7$	Idem come sopra	V (2015) = 439 €/titolo V (2019) = 307 €/titolo.


Convergenza interna - 1

- Lo Stato deve garantire che nel 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale e potranno decidere che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% del suo valore iniziale.
- Se raggiungendo il vincolo del 60% si ha una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza.


Convergenza interna - 2

- Ogni anno dal 2015 al 2019 i titoli varieranno poiché il massimale nazionale passa da 4,12 miliardi di euro dal 2014 a 3,7 miliardi di euro al 2019 e di conseguenza il calcolo del valore iniziale diminuisce.
- I diritti all'aiuto il cui valore iniziale è più basso del 90% della media nazionale/regionale al 2019 nel 2019 il valore unitario dei loro diritti sarà aumentato di 1/3 della differenza tra il loro valore iniziale e il 90% del valore nazionale/regionale al 2019.
- Al 2019 nessun titolo potrà avere un valore più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale.
- Gli stati membri possono approssimarsi alla media aumentando la percentuale fino al 100%

**Pagamento di base
I titoli nel periodo transitorio
ipotesi convergenza parziale**



**Pagamento di base
I titoli nel periodo transitorio
ipotesi convergenza parziale**



Gli atti delegati -1

- **Gli atti delegati sono dieci regolamenti della Commissione che stabiliscono regole applicative importanti riportate nella tabella successiva.**

Essi in particolare stabiliscono:

- 1. l'assegnazione dei titoli nei casi di successione , fusione e scissione**
- 2. La fissazione dei titoli in caso di vendita o affitto dell'azienda**
- 3. La clausola del guadagno "insperato"**
- 4. L'equivalenza del Greening**
- 5. Le condizioni per l'aiuto accoppiato**

Gli atti delegati: successioni, fusioni, scissioni-1

- L'atto delegato stabilisce che in caso di successione effettiva o anticipata revocabile, fusione o scissione di un'azienda il numero e il valore dei titoli all'aiuto da ricevere siano fissati alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine:
 1. L'agricoltore che ha ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine .
 2. In caso di modifica dello stato giuridico o della denominazione, l'agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine

Gli atti delegati: successioni, fusioni, scissioni-2

3. In caso di fusioni di aziende, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine .
4. In caso di scissioni di aziende gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi agli stessi diritti dell'agricoltore che le gestiva.

Pertanto in tutti i casi sopra elencati la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell'azienda originaria sia il valore dei titoli che il “requisito del 2013”.

Gli atti delegati: assegnazione di titoli in caso di vendita o affitto -1

- In caso di vendita dell'azienda stipulati prima del 15 maggio 2015 lo Stato membro puo' trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli assegnati. In questo caso l'acquirente dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquisita. Con la domanda PAC 2015 i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti all'acquirente

Gli atti delegati: assegnazione di titoli in caso di vendita o affitto -2

- In caso di affitto dell'azienda o parte di essa, stipulati prima del 15 maggio 2015 lo Stato membro può trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli assegnati. In questo caso l'affittuario dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquisita. Con la domanda PAC 2015 i titoli vengono
 - assegnati al locatore e direttamente trasferiti all'affittuario
 - Alla fine del contratto di affitto i titoli tornano al locatore

LE SCELTE NAZIONALI SULLA PAC 2014-2020

- Il 31 luglio 2014 così come previsto l'Italia ha adottato le scelte nazionali relative alla nuova Pac 2014-2020. Con questo documento l'Italia ha adottato numerose scelte di attuazione della nuova Pac. Le scelte definitive sono evidenziate nelle tabelle successive

LE SCELTE NAZIONALI SULLA PAC -TAB1

SCELTA	SCELTA DA EFFETTUARE	SCELTA EFFETTUATA
Regionalizzazione	Decidere se livellare il pagamento di base a livello regionale o nazionale	Italia “regione unica”
Convergenza interna	Sciogliere il modello di convergenza del valore dei titoli	Convergenza interna basata sul livello irlandese
Pagamento ecologico (greening)	Greening fisso o percentuale del valore dei titoli	Valore del Greening calcolato come percentuale del valore dei titoli
Pagamento redistributivo ai primi ettari	Deciderlo se attivarlo e stabilire la percentuale del massimale da destinare	Non attivazione
Pagamento per aree svantaggiate	Decidere se attivare il pagamento e la relativa percentuale	Non attivazione

LE SCELTE NAZIONALI SULLA PAC –TAB. 2

SCELTA	SCELTA DA EFFETTUARE	SCELTA EFFETTUATA
Giovani Agricoltori	Decidere la percentuale del massimale e le modalità di calcolo	1%
Sostegno accoppiato	Decidere la percentuale	11%
	Decidere i settori e le aree	Settori:zootecnia, riso, barbabietola, pomodoro da industria, grano duro, piano proteine , olivo
Piccoli agricoltori	Decidere se applicarlo e scegliere le modalità di calcolo	Attivazione Metodo storico
Esclusione dei vigneti e delle serre permanenti	Possibilità della loro eventuale esclusione	Ammissibilità di tutte le superfici agricole compresi i vigneti e le serre permanenti
Pagamenti percepiti o titoli detenuti	Possibilità di scegliere tra titoli detenuti o pagamenti percepiti al 2014	Pagamenti percepiti nel 2014

SCELTA	SCELTA DA EFFETTUARE	SCELTA EFFETTUATA
Flessibilità tra pilastri	Stabilire se trasferire risorse tra pilastri	Nessun trasferimento tra pilastri
Requisiti minimi	Decidere di non erogare pagamenti sotto i 400 euro o sotto 0,5 ha di superficie	-250 euro per il 2015 e 2016 - 300 euro dal 2107
Degressività o capping	Scegliere la % (almeno 5%) di taglio dell'ammontare di pagamenti sopra i 150 mila euro e decidere se applicare il capping	- degressività: riduzione del 505 sulla parte eccedente i 150.000 euro del pagamento di base -Capping: riduzione del 100% per la parte eccedente i 500.000 euro
Agricoltore attivo	Integrazione della Black list	Banche, Soc. finanziarie, assicurative e immobiliari, pubblica amministrazione
	Soglia di esenzione di pagamenti diretti al di sotto della quale gli agricoltori sono considerati attivi	-5000 euro in montagna e zone svantaggiate - 1250 nelle altre zone
	Definizione dei soggetti	Iap, Cd, titolari di partita IVA in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA

LA PAC DOPO IL 2013: Il greening Il pagamento “verde” - GREENING

L'UE si è posta ambiziosi obiettivi a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità in linea con l'agenda Europa 2020

In che modo l'agricoltura, e quindi l'agricoltore, rientra in questi obiettivi?

La gestione del territorio è affidata principalmente all'agricoltore.

Per questo motivo si ritiene necessaria la concessione di un sostegno con lo scopo di incitare gli agricoltori ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati, al fine di conseguire obiettivi ambientali e climatici. In questo modo l'agricoltore opera offrendo alla collettività un SERVIZIO PUBBLICO.

Questo sostegno è il cosiddetto *greening*, vera novità della nuova PAC

Il pagamento “verde” - GREENING

Quali gli impegni che comporta il greening?

- A) DIVERSIFICAZIONE CULTURALE**
- B) MANTENIMENTO DI PRATI PERMANENTI**
- C) AREE DI INTERESSE ECOLOGICO**

IMPORTANTE

Per poter accedere a questo tipo di incentivi gli agricoltori dovranno provvedere a soddisfare questi tre requisiti congiuntamente

Il pagamento “verde” - GREENING

Doveva essere la vera novità della riforma, invece è stato il punto più controverso perché è un’idea buona declinata male.

Gli agricoltori che percepiscono il pagamento di base sono tenuti a rispettare tre impegni ambientali, fissati per tutta l’Ue, **senza flessibilità nazionale:**

1. Diversificazione colturale

2. Mantenimento prati permanenti

3. Aree a valenza ambientale

Le tre pratiche agricole vanno rispettate congiuntamente

Hanno diritto al pagamento *greening* solamente gli agricoltori che percepiscono il **pagamento di base**; quindi se un agricoltore non possiede i titoli del pagamento di base non può neanche accedere al pagamento *greening*.

Il pagamento “verde” – GREENING

Diversificazione

Questo primo impegno interessa solo le superfici a seminativo mentre le colture permanenti (frutteti, oliveti, vigneti, pascoli) sono esentate.

Applicazione in funzione della superficie a seminativo:

- fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
- da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
- oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Il pagamento “verde” – GREENING

Diversificazione

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari:

–le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso);

–le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati permanenti, per oltre il 75%.

Una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso

–es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere *Triticum*);

–es. grano (genere *Triticum*) e orzo (genere *Hordeum*) sono diversi

Anche la terra lasciata a riposo o inerbita o dedicata ad altre piante erbacee per la produzione di foraggio è paragonabile ad una coltura differente. Colture invernali e primaverili sono considerate due colture anche se appartengono allo stesso genere.

Il pagamento “verde” – GREENING Aree a valenza ecologica (EFA)

- Si applica solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
- Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall’obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il **5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.**
- **Le aree di interesse ecologico consistono in:**
- –terreni lasciati a riposo, terrazzamenti, margini dei campi, siepi, alberi, aree con colture intercalari o di copertura vegetale, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento, superfici con piante azotofissatrici.
- Le aziende situate totalmente o parzialmente nelle aree coperte dalle direttive Habitat, Acque, e Uccelli sono per definizione titolate a beneficiare del pagamento *greening* purché rispettino le pratiche verdi, a condizione che queste siano compatibili con gli obiettivi della **direttiva** in questione.

Il pagamento “verde” – GREENING -1

Quali impegni comporta il greening:

1. è inserita la possibilità di considerare misure equivalenti, quali le pratiche attuate a norma degli impegni agro ambientali dello Sviluppo Rurale o schemi di certificazione ambientale nazionali, evitando possibili effetti negativi della misura.

Rientrano in questa tipologie:

- gli agricoltori biologici;
- i regimi agroambientali che adottano misure equivalenti;
- per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.

2. sono state previste esenzioni per l'applicazione del greening per le aree coltivate a riso o per almeno il 75% a foraggere, maggese e o prati permanenti.

Il pagamento “verde” – GREENING -2

Dopo gli emendamenti

Quali impegni comporta il greening:

3. Nella diversificazione colturale, sono stati inseriti due livelli di soglia per la sua attuazione: tra 10 e 30 ettari 2 colture; sopra 30 ettari 3 colture: evitati in tal modo traumi per gli agricoltori.

4. Per le aree di interesse ecologico (EFA), è stata inserita la soglia d'esenzione a 15 ettari e ridotta la percentuale di realizzazione al 5%. La soglia del 5% può essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione nel 2017 e a una proposta legislativa.

Il pagamento “verde” – GREENING -3

Dopo gli emendamenti

Quali impegni comporta il greening:

Vengono considerate EFA tutta una serie aggiuntiva di aree quali le superfici con densità di alberi tra 20 e 250, gli arboreti coltivati in pendio, le superfici coltivate a leguminose. È previsto che il 50% di EFA possa essere raggiunto a livello regionale al fine di ottenere aree ecologiche contigue.

Il pagamento “verde” – GREENING -4 Dopo gli emendamenti

- Il mancato rispetto del *greening* comporta la riduzione del pagamento ecologico; quindi l'agricoltore che non rispetta il *greening* perde solo tale pagamento. Ma questa norma vale fino al **2016**.
- Dal **2017**, le penalità aumentano. Infatti, a partire dal 2017, il mancato rispetto del *greening* comporta una sanzione che si applica al pagamento di base (di importo pari al **20%** del pagamento verde nel 2017 e al **25%** nel 2018). In altre parole, dal 2017, l'agricoltore che non rispetta il *greening* perde tale pagamento e va a intaccare il 20-25% del pagamento base (tab. 3).

Il pagamento “verde” – GREENING -5

Dopo gli emendamenti

- I vincoli delle aree di interesse ecologico si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applicano alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti. Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo delle EFA le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- Sono escluse dall'obbligo delle aree ecologiche:
 - le aziende le cui superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);
 - le aziende con superfici a foraggio o maggese o prati e pascoli permanenti, per oltre il 75%, purché i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari

Prati permanenti

- Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
- Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente

Pagamento ecologico (*greening*)

- Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
- Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
 - – massimale nazionale *greening* / numero di ettari;
 - – ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del massimale nazionale complessivo);
 - – superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;

Ipotesi di pagamento se lo stato sceglie il pagamento uniforme si è puo vedere nella tabella n. 1 successiva

L'Italia però dovrebbe scegliere però il pagamento come percentuale del valore del pagamento base. Infatti gli Stati membri che applicano la convergenza interna (sia quella basata sulla differenziazione del valore dei titoli sulla base del loro valore iniziale che la convergenza interna “modello irlandese”) possono calcolare il pagamento *greening* come una percentuale del valore dei titoli di ciascun agricoltore. Se l'Italia scegliesse questo metodo, il pagamento *greening* sarà diverso da agricoltore ad agricoltore, tenendo conto del valore dei pagamenti storici.

Greening – Massimale di pagamenti diretti in Italia

ANNI	MASSIMALE NAZIONALE (MLN €)	GREENING (%)	MASSIMALE GREENING (MLN €)	SUPERFICIE AMMISSIBILE STIMATA (000) HA	PAGAMENTO UNITARIO (€/HA)
2015	3.902,00	30	1.170,60	12.000	98
2016	3.850,80	30	1.155,20	12.000	96
2017	3.799,50	30	1.139,90	12.000	95
2018	3.751,90	30	1.125,60	12.000	94
2019	3.704,30	30	1.111,30	12.000	93
2020	3.704,30	30	1.111,30	12.000	93

Da terra e vita

Pagamento ecologico (Greening)- sanzioni




- Il *greening* è un obbligo e in caso di inosservanza scattano le sanzioni

ANNI	SANZIONI
2015-2016	Perdita del pagamento greening
2017	Sanzione del 20% del pagamento di base oltre alla perdita del pagamento greening
DAL 2018	Sanzione del 25% del pagamento di base oltre alla perdita del pagamento greening

Il pagamento “verde” – GREENING

Dopo gli emendamenti

Oltre i 30/ha tre colture oltre l' area di interesse ecologico superiore o uguale al 5%



Il pagamento “verde” - GREENING



**SITUAZIONI IN CUI IL TERRITORIO SI
PRESTA BENE A QUESTO TIPO DI POLITICA**



**SITUAZIONI IN CUI IL TERRITORIO NON LO
PERMETTE O LO RENDE IMPENSABILE**

Pagamento per giovani agricoltori

❖ Beneficiari

Insediamiento come capo azienda nuovo o negli ultimi 5 anni
< 40 anni
Adeguate competenze professionali

❖ Pagamento

Annuale per un periodo **fino a 5 anni**

❖ Importo

Gli Stati membri calcolano l'importo del pagamento annuale
incrementando del 25% l'importo base degli aiuti

Regime semplificato per piccoli agricoltori

Pagamento che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.

Regime volontario per gli agricoltori:

–l'agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori.

- Pagamento annuo, fissato dallo Stato membro, fra 500 e 1.250 euro:


- indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;

- gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

- I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo del *greening*.

- La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.

Pagamenti per piccoli agricoltori



- ❖ Pagamento forfettario in sostituzione di tutti gli aiuti
- ❖ Semplificazione amministrativa

LA PAC DOPO IL 2013: Il sostegno accoppiato

Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:

–cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta in guscio, patate da fecola, latte e lattiero-caseari, sementi, carne ovi-caprina, carne bovina, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.

- Deroghe: può essere concesso un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.
- Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economico e/o sociali e/o ambientali

LA PAC DOPO IL 2013: Il sostegno accoppiato

- Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
- •Forma del sostegno: per superficie, per capo o per quantità.
- Finanziamento:
- Fino al 7% o fino al 13% (in caso di deroga (per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009). **L'italia ha scelto la percentuale sul massimale pari all'11%.**
- L'importo a disposizione dell'Italia mediamente è di 426,8 milioni di euro
- Il sostegno accoppiato ovviamente varia annualmente secondo i massimali nazionali (vedere tab. successiva)

Il sostegno accoppiato: massimali per annualità

	Importo annuo (milioni di euro)
2015	429
2016	424
2017	418
2018	413
2019	407
Media 2015-2019	418

Per il calcolo degli importi da destinare ai singoli settori, specificati nelle successive tabelle, è stata presa in considerazione la media delle risorse relative al biennio 2015-2016 poichè nel 2017 si prevede la revisione del sistema

Il sostegno accoppiato: i settori (Zootecnia)

Macro settore	Settori	Importo (mln euro)	%
PIANO ZOOTECCNIA	Vitelli nati da vacche da latte	74,6	17,5
	Vitelli nati da vacche da latte in zone di montagna	10	2,3
	Vacche nutrici	40,5	9,5
	Capi bovini macellati 12-24 mesi	66,4	15,6
	Ovicapriini	9,5	2,2
	Ovicapriini IGP	5,5	1,3
	Bufalini	4	0,9
	TOTALE ZOOTECCNIA	210,5	49,3

Il sostegno accoppiato: i settori (seminativi)

Macro settore	Settori	Importo (mln euro)	%
PIANO SEMINATIVI	Riso	22,6	5,3
	Barbabietola	17,1	4,0
	Pomodoro da industria	11,2	2,6
	Frumento duro (Centro Sud Italia)	59,7	14,0
	TOTALE SEMINATIVI	110,6	25,9


Il sostegno accoppiato: i settori (Proteine)

Macro settore	Settori	Importo (mln euro)	%
PIANO PROTEINE	Soia (Regioni Nord Italia: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli V.G.)	10	2,3
	Oleoproteaginose: girasole, colza, leguminose da granella, erbai di sole leguminose (Regioni centro Italia: Toscana, Umbria, Marche, Lazio)	14	3,3
	Proteaginose: colture proteiche da granella. Erbai di sole leguminose regioni Sud Italia: Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna	11,7	2,7
	TOTALE PROTEINE	35,7	8,4

Il sostegno accoppiato: i settori (Olivicolo)

Macro settore	Settori	Importo (mln euro)	%
PIANO OLIVICOLO	Olivo premio base (superficie olivicolo >25% Sau regionale: Regioni: Puglia, Calabria Liguria)	43,8	10,3
	Olivo in zone con pendenza medio alta (Regioni: Puglia e Calabria)	13,2	3,1
	Olio di oliva (Dop, Igp e biologico)	13	3,0
	TOTALE OLIVICOLO	70	16,4

Ripartizione del plafond per l'aiuto accoppiato



Agricoltore attivo (1)

- I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- •L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione di rendita.
- •Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, sebbene non esclusivamente, i veri agricoltori.
- •La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- •L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e di una forte delega agli Stati membri.

Agricoltore attivo (2)

- L'Italia ha integrato la lista nera (*black list*) prevista dall'art 9 par. 2 del Reg (UE) 1307/2013 pertanto non sono concessi pagamenti diretti a:

- 1.aeroporti
2. servizi ferroviari
3. opere idrauliche
- 4.servizi immobiliari
5. terreni sportivi e aree ricreative permanenti
6. banche e società finanziarie
- 7.società di intermediazione commerciale
- 8.società per azioni, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono attività di assicurazione e/o riassicurazione
9. Pubblica amministrazione, fatta eccezione per gli enti che effettuano formazione o sperimentazione in campo agricolo

Occorre tener presente che i soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola.

Definizione di agricoltore attivo

- L'Italia ha effettuato la seguente scelta:

Vengono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano il possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, IAP, coloni o mezzadri
2. Partita Iva in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA.
 - Per le aziende con superfici prevalentemente ubicate in zone montane e/svantaggiate è sufficiente il possesso della partita IVA

Le disposizioni precedenti non si applicano alle persone fisiche e/o giuridiche che percepiscono aiuti diretti per un ammontare massimo di:

- a) **5.000 euro per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna**
- b) **1250 euro per le altre zone**

TETTI AZIENDALI O CAPPING

Gli Stati membri riducono l'importo dei pagamenti diretti da concedere ad un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile di almeno il 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000, 100% per importi superiore a 500.000. tali importi sono riferiti solo al pagamento di base

Prima di applicare tale riduzione l'Italia ha deciso di sottrarre i salari e gli stipendi legati all'esercizio di una attività agricola effettivamente versati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile precedente, compresi le imposte e gli oneri sociali sul lavoro